

Bruxelles, 15 dicembre 2017
(OR. en)

15808/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0338 (NLE)**

**COEST 356
WTO 315
SERVICES 41
MAR 236**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 754 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in riferimento all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 754 final.

All.: COM(2017) 754 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2017
COM(2017) 754 final

2017/0338 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in riferimento all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in riferimento al previsto aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo") è contribuire a una progressiva integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Comitato di associazione

Il Comitato di associazione è un organo istituito dall'accordo il quale, a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, le quali adottano le misure opportune per attuarle.

Come stabilito all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati ("il regolamento interno")¹, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica di Moldova che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione nella formazione "Commercio". Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il Comitato di associazione adotta decisioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del Comitato di associazione.

¹ GUL 9 del 15.1.2015, pag. 53.

2.3. Atti previsti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sarà chiamato ad adottare tre decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo ("gli atti previsti").

La finalità degli atti previsti è aggiornare i suddetti allegati alla luce dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione ivi elencato successiva alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. Ciò è conforme agli obblighi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sul ravvicinamento dinamico di cui all'articolo 449 dell'accordo e mira a facilitare il processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione in corso nella Repubblica di Moldova.

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il quale recita: "Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione che dovrà essere assunta nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo su tre decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale).

L'aggiornamento di detti allegati è necessario per tener conto dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione nei suddetti settori di servizi successiva alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. La proposta è coerente con gli obblighi delle parti stabiliti dagli articoli 436 e 449 dell'accordo.

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo in relazione alla Repubblica di Moldova, e contribuisce alla loro attuazione.

Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex ante nel 2009, seguita dalla valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale effettuata nel 2012 dalla DG Commercio della Commissione, utilizzata successivamente nei negoziati sulla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe avuto alcun impatto negativo per l'Unione, il suo *acquis* o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Repubblica di Moldova. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in base alle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono *"tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Con la decisione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".

Gli atti che il Comitato di associazione è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

² Sentenza della Corte del 7 ottobre 2014, Germania/ Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto la seguente disposizione: l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in riferimento all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014³, l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 16 dicembre 2014⁴, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare l'atto previsto relativo all'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), all'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e all'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale).
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché la prevista adozione di tre decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo vincolerà l'Unione.
- (5) Considerato che diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XXVIII-A, XXVIII-B e XXVIII-D dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo, al fine di garantire un reale ravvicinamento è necessario aggiungere a tali allegati una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure ivi elencate, nonché modificare determinate scadenze per

³ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 739.

⁴ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40.

tenere conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve basarsi sui progetti degli atti di detto Comitato acclusi alla presente decisione:

- i) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova che aggiorna l'allegato XXVIII-A dell'accordo (Norme applicabili ai servizi finanziari);
- ii) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova che aggiorna l'allegato XXVIII-B dell'accordo (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione);
- iii) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova che aggiorna l'allegato XXVIII-D dell'accordo (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*